



# **CITTA' DI CAMOGLI**

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

**Ufficio POLIZIA MUNICIPALE**

**COPIA**

**Albo n. 202**

## **ORDINANZA N° 13 del 24-02-2022**

**OGGETTO:** disciplina temporanea della circolazione pedonale in via San Nicolò, nel tratto pedonale che da dietro alla Chiesa conduce sino all'incrocio con la pedonale all'altezza del civico 66, verso Punta Chiappa, dal 25 febbraio 2022 al 23 aprile 2022 per i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa e del terreno soprastante la scalinata che collega alla banchina.

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA**

PREMESSO che la ditta Ecogrid srl di Borghetto Santo Spirito (SV), incaricata dall'Ufficio Tecnico comunale – Lavori pubblici dei lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa e del terreno soprastante la scalinata che conduce dalla banchina e l'incrocio con la pedonale all'altezza del civico 66, verso Punta Chiappa, ha comunicato che il 25 febbraio 2022 inizieranno i lavori di messa in sicurezza che dureranno sino al 23 aprile 2022 e che per tale ragione, al fine di garantire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, sarà necessario interdire la circolazione pedonale anche nel tratto pedonale che da dietro alla Chiesa di San Nicolò conduce sino all'incrocio con la pedonale all'altezza del civico 66 verso Punta Chiappa, nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 del periodo sopra indicato.

TENUTO conto che sino al termine dei lavori si rende necessaria la chiusura alla circolazione pedonale nel tratto sopra indicato, nel periodo e negli orari interessati dai lavori al fine di garantire lo svolgimento dei lavori in sicurezza ed evitare pericoli per l'incolumità pubblica.

RITENUTO opportuno interdire, nel tratto sopra indicato, la circolazione pedonale dal 25 febbraio 2022 al 23 aprile 2022 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00, al fine di garantire lo svolgimento dei lavori in sicurezza ed evitare pericolo alla pubblica incolumità.

VISTO l'art. 7 del D.L.vo 30/4/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada.

VISTA la Legge n. 267/00.

**ORDINA**

Per le ragioni esposte in premessa che formano parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, in via San Nicolò, nel periodo dal 25 febbraio 2022 al 23 aprile 2022 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00:

- 1) E' vietata circolazione pedonale nel tratto pedonale che da dietro alla Chiesa conduce sino all'incrocio con la pedonale all'altezza del civico 66 verso Punta Chiappa, e viceversa.
- 2) L'Ufficio Tecnico comunale provvederà a posizionare due transenne con l'indicazione del divieto di circolazione pedonale per lavori di messa in sicurezza parete rocciosa all'altezza della chiesa di San Nicolò e all'altezza del civico 66.
- 3) Il Comando Polizia Municipale le altre Forze dell'ordine sono incaricati, per la parte di competenza, della esecuzione della presente ordinanza.
- 4) Al presente provvedimento sarà data adeguata pubblicità mediante la pubblicazione all'albo pretorio comunale e contestualmente nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69).
- 5) A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione alla Legge n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria.
- 6) In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/92.
- 7) A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è questo Ufficio Polizia Municipale nella persona del Comm. Capo Santacroce Antonio.
- 8) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall' art. 7 del Codice della strada.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Comm. Capo Antonio Santacroce**